

Per la quotazione in Borsa credito d'imposta del 50%

Alessio RocchiAntonio Tomassini

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 89-92, della legge 205/2017) introduce un credito d'imposta del 50% dei costi di consulenza legati alla quotazione in Borsa di **piccole e medie imprese (Pmi)** con un tetto complessivo di agevolazioni che possono essere concesse di 80 milioni di euro nell'arco di un triennio. Dopo il successo di raccolta dei Pir (piani individuali di risparmio), la modifica punta su un'altra misura tra quelle che possono essere definite di «Finanza per la crescita», ovvero incentivi per l'accesso delle **imprese** alla finanza allo scopo di promuovere un ambiente favorevole agli investimenti e alla capitalizzazione delle stesse. I requisiti L'agevolazione potrà essere riconosciuta alle **piccole e medie imprese** che, a partire dal 2018, inizieranno una procedura di ammissione alla quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di uno Stato della Ue o dello Spazio economico europeo. Per la verifica della dimensione aziendale che delimita la nozione di **Pmi** si fa riferimento ai limiti individuati dalla raccomandazione 2003/361/Ce del 6 maggio 2003. Si tratta di **imprese** che occupino meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro o il cui attivo di bilancio non superi i 43 milioni di euro. Il credito di imposta sarà attribuito nella misura massima individuale di 500mila euro per costi di consulenza sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e spetterà solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione. **UTILIZZO IN COMPENSAZIONE** L'agevolazione potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione in base all'articolo 17 del Dlg 241/1997 a decorrere dal 2019 nel limite complessivo di 20 milioni di euro per tale anno e di 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021 e dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui termina l'utilizzo. Il credito non concorre alla formazione dell'imponibile Ires e Irap e non rileva ai fini di quanto disposto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir in



materia, rispettivamente, di deducibilità della quota di interessi passivi e della quota di spese e altri componenti negativi. L' incentivo non è soggetto al limite di utilizzo annuale di 250mila euro previsto dall' articolo 1, comma 53, della legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007), né al limite generale di compensazione pari a 700mila euro annui fissato dall' articolo 34 della Finanziaria 2001 (legge 388/2000).

LE SPESE AGEVOLABILI I costi di consulenza ammissibili sono quelli sostenuti per il processo di quotazione, che ricomprendono le consulenze specialistiche necessarie per valutare la fattibilità di una quotazione e per sostenere la società nel corso del processo. Rientreranno nell' agevolazione le spese sostenute per l' advisor finanziario (studio di fattibilità dell' Ipo e supporto nel processo di ammissione), per il Nominated advisor (due diligence finanziaria e di business, redazione del documento di ammissione), per la società di revisione (giudizio sul bilancio aziendale e comfort letter), per gli advisor legali e fiscali, per le società di comunicazione finanziaria e investor relation, nonché le cosiddette listing fee da versare alla Borsa italiana o al gestore del mercato di quotazione.

LE ESCLUSIONI Il bonus fiscale sembra riferito ai soli costi di consulenza afferenti alla sottoscrizione di nuove azioni e non alla vendita, ossia alla cessione di azioni ad opera dei soci dell' emittente. Non possono poi formare oggetto di agevolazione i costi di collocamento relativi all' aumento di capitale, posto che la normativa europea di settore li inquadra tra quelli che derivano dall' attività di intermediazione finanziaria riferita alla sottoscrizione e vendita delle azioni, non tra i costi di consulenza. La modifica sembra implicitamente supportare anche l' inerenza all' attività di impresa e dunque la deducibilità di tali costi. Del resto i costi sostenuti per la sottoscrizione, essendo diretti al reperimento di mezzi per l' esercizio dell' attività di impresa, sembrano chiaramente inerenti a quest' ultima. Per le modalità di attuazione dell' agevolazione (ossia per condizioni di accesso, concessione e utilizzo del beneficio, casi d' esclusione, documentazione richiesta e relativi controlli) bisognerà attendere l' emanazione di un decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con l' Economia, da adottare entro il 30 aprile 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA.